



Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
**GAETANO PINI**

Deliberazione n.	478	Del. 3 NOV. 2015	Atti n. 142/72
------------------	-----	------------------	----------------

**Oggetto:** Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età dell' Operatore Tecnico Specializzato Esperto sig. SIRO BONIZZONI.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Premesso** che in data 21 aprile 2016 il sig. Siro Bonizzoni, nato a Maghero (PV) il 21/04/1951, c.f. BNZSRI51D21E804V, in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso questa Azienda Ospedaliera con il profilo di Operatore Tecnico Specializzato Esperto, raggiungerà il limite di età ordinamentale (65 anni) previsto dalla normativa vigente per il collocamento a riposo;

**Visto** il D.L. 201 del 6/12/2011 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito in L. 214/2011, che all'art. 24 contiene disposizioni in materia pensionistica;

**Vista** la Circolare n. 2 dell'08/03/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica che, fornendo indicazioni interpretative per una omogenea applicazione della disciplina, al punto 2, V capoverso, stabilisce che: "... i dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro la data del 31/12/2011, rimangono soggetti al regime previgente per l'accesso e la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità. Pertanto anche se sono ancora in servizio, tali dipendenti non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva...";

**Preso atto** che la suddetta Circolare n. 2, VI capoverso continua: "... Ne consegue che per i dipendenti che, alla data del 31/12/2011, hanno maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima del D.L. 201/2011 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall'età, sia per la somma dei requisiti di età e anzianità contributiva - c.d. "quota"), anche nel caso in cui non abbiano ancora conseguito alla predetta data del 31/12/2011 il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (c.d. finestra), continuano ad essere vigenti le condizioni legittimanti l'accesso al trattamento precedenti e non può



Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
**GAETANO PINI**

Deliberazione n.	478	Del. 3 NOV. 2015	Atti n. 142/72
------------------	-----	------------------	----------------

*trovare applicazione la nuova disciplina, che esplica i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei dipendenti che a decorrere dall'01/01/2012, maturano i requisiti per il pensionamento (combinato dei commi 5 e 6). Pertanto l'Amministrazione, nell'anno 2012 e successivi, dovrà collocare a riposo al compimento dei 65 anni quei dipendenti che nell'anno 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva o della quota o comunque dei requisiti previsti per la pensione...*

**Visto** il D.L. 101 del 31/08/2013 recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" convertito in L. 125/2013, che all'art. 2, commi 4 e 5, fornisce l'interpretazione autentica dell'art. 24, commi 3 e 4 del citato D.L. 201/2011:

*"4. L'art. 24, comma 3, primo periodo, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente l'entrata in vigore del predetto articolo 24.  
5. L'art. 24, comma 4, secondo periodo, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile alla pensione, ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione."*

**Rilevato** che il sig. Siro Bonizzoni alla data del 31/12/2011 ha maturato complessivi 42 anni, 3 mesi e 3 giorni di anzianità contributiva, superando il requisito dei 40 anni utili alla maturazione del trattamento pensionistico, per come di seguito specificato:

- Decreto I.N.P.D.A.P. n. 253178 del 18/07/1992 – Ricongiunzione periodi assicurativi ai fini del diritto e della misura valutati in 3 anni, 0 mesi e 3 giorni;



**Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
GAETANO PINI**

Deliberazione n.	478	Del <b>3 NOV. 2015</b>	Atti n. 142/72
------------------	-----	------------------------	----------------

- Dall'01/10/1972 al 31/12/2011 servizio prestato presso questa Amministrazione per un totale di 39 anni, 3 mesi e 0 giorni;

**Preso atto** che l' U.O.C. Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali – settore Previdenza – ha istruito la pratica e che in base alla vigente normativa in materia di pensioni, nulla osta alla risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età del dipendente in parola;

**Visti** i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e 3 bis del D. Lgs. 502/92 e s.m.i.;

**DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1- **di collocare** a riposo per raggiunti limiti di età il sig. Siro Bonizzoni, nato a Maghera (PV) il 21/04/1951, dipendente a tempo pieno ed indeterminato con il profilo di Operatore Tecnico Specializzato Esperto, con effetto dal 22 aprile 2016;
- 2- **di dare atto** che tutte le pratiche occorrenti per il conferimento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di fine servizio sono predisposte dall' U.O.C. Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali – settore Previdenza;
- 3- **di dare atto** che il presente provvedimento, oltre alla pratica per il conferimento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di fine servizio, sarà trasmesso all'I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici di Milano;
- 4- **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Azienda;



Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
**GAETANO PINI**

Deliberazione n. 473	Del 3 NOV. 2015	Atti n. 142/72
----------------------	-----------------	----------------

- 5- **di dichiarare** il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
- 6- **di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Amedeo Tropicano)

CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL

DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(dott. Renato Maraguti)

DIRETTORE SANITARIO  
(dott. Nunzio A. Buccino)

S.C. Gestione delle Risorse Umane e Relazioni Sindacali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento.

Responsabile del Procedimento: dott. Leonardo Tozza

Pratica trattata da: dott. Carmelo Gelsomino



**Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
GAETANO PINI**

Deliberazione n. 473	Del 3 NOV. 2015	Atti n. 142/72
----------------------	-----------------	----------------

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione é pubblicata all'Albo Pretorio online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li 3 NOV. 2015

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI  
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 5 pagine.